

18 febbraio 2015

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI


Vittorio Boccaletti

All'armonizzazione contabile è dedicato il sito Arconet del ministero delle finanze:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

VERSO IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Si ridisegnano le
pubbliche amministrazioni



Il caso delle Province
Le unioni dei comuni.

Si enfatizzano i vincoli di
bilancio



L'equilibrio di bilancio è norma costituzionale
Patto di stabilità sempre meno sostenibile

Si ricentralizzano i processi
decisionali



Tagli ai trasferimenti agli enti locali
Continui interventi del Governo/ Parlamento
sui tributi locali

Aumentano i vincoli e i
controlli



Imposizione di tetti per categorie/ gruppi di
spese.
Continua previsione di nuovi controlli

In sintesi:



RIFORMA
TIT.V COST.

RIFORMA
FEDERALISTA

APPROVATO

FISCO MUNICIPALE

COSTO STANDARD

SISTEMA CONTABILE

DA APPROVARE

LE FUNZIONI

LE RIFORME ISTIT.LI

IL NUOVO PATTO

SPERIMENTAZIONE/ PERIODO TRANSITORIO

NUOVE RISORSE
(voci di bilancio)

NUOVI BILANCI
(nuovi schemi)

NUOVE FUNZIONI


NUOVO ASSETTO
ISTITUZIONALE

NUOVI VINCOLI

Armonizzazione dei sistemi contabili

Le esigenze di coordinamento della finanza pubblica :

Rispetto vincoli comunitari (stabilità e crescita)



impongono una **rappresentazione uniforme dei fenomeni** ai vari livelli di governo sia interni (Stato, regioni ed enti locali) che di questi con il resto dell'Europa

UNIFORMITA' = OMOGENEITA' E CONFRONTABILITA'

GLI OBIETTIVI DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE

- Classificazione comune dei conti per tutta la PA
- Adozione degli stessi principi contabili e rendere possibile il consolidamento e il confronto tra i bilanci pubblici
- Accertare entrate effettivamente maturate e scadute nell'esercizio
- Rilevare i debiti effettivi e il mantenimento di impegni impropri
- Avvicinarsi alla contabilità economico - patrimoniale

Armonizzazione dei sistemi contabili

Necessità di una rappresentazione uniforme dei fenomeni


La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri all'art. 3 "contabilità e statistiche" afferma che: "gli Stati membri si devono dotare di sistemi di contabilità pubblica che contengono le informazioni necessarie al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC5. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal SEC95".

Armonizzazione dei sistemi contabili

Schema dei settori e sottosectori della PA




Annuario Statistico 2012



Il settore delle Amministrazioni pubbliche si articola in tre sottosectori: Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali (comprendente le Regioni, gli enti locali, gli enti sanitari, gli altri enti aventi competenza su una parte del territorio nazionale) ed Enti di previdenza.

A regime:		STATO	REGIONI	ENTI LOCALI
Cosa registro?	Competenza giuridica	Raccordo sistema contabile e consolidamento dei conti		
	Cassa			
	Competenza economica	Comuni schemi di bilancio		
Quale bilancio?	Classificazione economica			
	Classificazione funzionale			
Quale contab.?	Contabilità generale	Affiancamento alla finanziaria di una economico/patrimoniale a fini conoscitivi		
	Contabilità finanziaria			
Quali principi?	Principi Osservatorio	Principi contabili omogenei		
	IPSAS			
	Sec 95			

AA.PP.



Norme comuni

Riferimenti normativi per gli enti locali

La disciplina della nuovo sistema contabile, dopo una fase di sperimentazione, è stata definita con **DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126:**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL D.lgs 118/2011

Il d. lgs 118/2011 aveva stabilito i principi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e per gli schemi di bilancio degli enti locali (oltre che ai loro enti strumentali).

Per la prima volta i principi contabili sono disposti per legge.

I destinatari del Decreto n° 118/2011

SOGGETTI

REGIONI

ENTI LOCALI

ENTI STRUMENTALI IN CF
(consorzi, ... art. 30 TUEL)

ORGANISMI STRUMENTALI
(istituzioni, ... - art.114 TUEL)

ENTI STRUMENTALI IN CEP
(Aziende Speciali, ...)

ADEMPIMENTI

Affiancano alla CF un sistema di CEP e rilevano unitariamente i fatti gestionali; conformano la gestione ai principi contabili allegati (all.1 - 18 principi)

Adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte

Conformano la propria gestione ai principi contabili allegati e al codice civile; tassonomia art. 17

Art.
2 C.2

Art.
2 C.3

Art.
3 C.3

Art.
21
DPCM

Art.
9
c.7/8
DPCM


Art.
21
DPCM


STRUMENTI DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEL DECRETO N° 118/2011

- Nuovi schemi di bilancio comuni e articolazione in missioni e programmi secondo COFOG II° livello (gruppi)
- Regole contabili (principi) uniformi
- Piano dei conti integrato comune
- Bilancio consolidato
- Contabilità finanziaria e, a fini conoscitivi, contabilità economico-patrimoniale (CEP)
- Indicatori di risultato chiari e misurabili

I nuovi riferimenti normativi

- Il D. lgs. **10.08.2014, n. 126** (G.U. 28.08.2014) comprende in allegato:
 - 1. Principio della programmazione di bilancio (all. A/1)
 - 2. Principio applicato sulla contabilità finanziaria (all. A/2)
 - 3. Principio applicato sulla contabilità economico-patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria (all. A/3)
 - 4. Principio applicato sul bilancio consolidato (all. A/4)
 - 5. Determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio e prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui (all. B/1)
 - 6. Piano dei conti finanziario (all. C/1)
 - 7. Piano dei conti economico (all. C/2)
 - 8. Piano dei conti patrimoniale (all. C/3)
 - 9. Codifica della transazione elementare (all. D/1)





10. Allegato alla delibera di variazione del bilancio comprendente i dati di interesse del Tesoriere (all. E/1), allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato (all. E/2), comunicazione al tesoriere delle variazioni agli stanziamenti (all. E/3)
- 11. Bilancio di previsione (all. F)
- 12. Conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale (all. G)
- 13. Schema di bilancio consolidato (all. H)
- 14. Allegato al documento tecnico di bilancio della regione, allegato al Peg degli enti locali (all. I)
- 15. Elenco titoli, tipologie e categorie di entrata con riferimento alle regioni e agli enti locali (all. L)
- 16. Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (all. M)
- 17. Enti non sanitari – prospetto di ripartizione delle spese per missioni e programmi (all. N)
- 18. Enti sanitari – prospetto di ripartizione delle spese per missioni e programmi (all. O)
- 19 Rendiconto del tesoriere (all. P)

IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO (ART. 1, L. 243/2012)

L'art. 1 della l. cost. 1/2012 ha sostituito l'art. 81 della Costituzione e a partire dall'esercizio finanziario 2016 si applica quanto segue.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle **fasi** avverse e delle fasi favorevoli **del ciclo economico**.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi **eccezionali**.

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI (ART. 9, L. 243/2012)

I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- a) un saldo non negativo, in termini di **competenza** e di **cassa**, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di **cassa**, tra le **entrate correnti** e le **spese correnti**, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

LE NOVITA' RISPETTO ALL'ATTUALE ORDINAMENTO

- Nuova classificazione delle entrate e delle spese
- Il principio della competenza finanziaria
- Il bilancio annuale e triennale sono integrati in un unico documento
- Rilevazioni della contabilità economica nel corso dei processi di spesa ed entrata (scompare il prospetto di conciliazione)
- Si reintroduce il bilancio (annuale) autorizzatorio di cassa
- Il bilancio consolidato (per enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
- Fondo svalutazione crediti / fondo crediti di dubbia esigibilità

Strumenti per la realizzazione dell'armonizzazione

- **1. regole contabili uniformi**
- **2. comuni schemi di bilancio** articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione COFOG di 2° livello
- **3. comune piano dei conti integrato**
- **4. bilancio consolidato**
- **5. contabilità finanziaria**, affiancata, a fini conoscitivi, ad un **sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale**
- **6. per gli enti in contabilità civilistica: tassonomia** per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio
- **7. sistema di indicatori di risultato.**

I PREREQUISITI NECESSARI

- formazione avanzata di un gruppo di funzionari
- predisposizione piano di formazione degli operatori dell'ente
- stadio avanzato della riclassificazione del bilancio
- stadio avanzato della ricognizione e della riclassificazione dei residui
- approvazione del preventivo 2015 non oltre i primi mesi del prossimo anno
- sistema informatico adeguato

LE DIFFICOLTA'

- nuova struttura dei piani dei conti
- aumento del numero dei capitoli
- difficoltà nel distinguere gli impegni di spesa recuperati (reimputati) dal passato da quelli di nuova origine
- orizzonte pluriennale del bilancio
- maggiore difficoltà nell'evidenziare la corrispondenza tra entrate a specifica destinazione e spese corrispondenti
- formazione di consistenti avanzi di amministrazione

I PERICOLI

- L'introduzione di un nuovo sistema contabile di per sé non scoraggia pratiche scorrette o elusive
- La complessità di alcune delle nuove regole contabili può provocare maggiori errori o offrire spazi a comportamenti poco virtuosi
- I nuovi schemi contabili possono risultare altrettanto ostici ai non addetti ai lavori quanto quelli finora utilizzati
- L'introduzione di regole standard per tutti può entrare in conflitto con realtà molto differenziate
- La prescrizione per legge di principi e schemi contabili è un oggettivo elemento di rigidità

ADEMPIMENTI PER GLI ENTI CHE NON HANNO ANCORA INIZIATO IL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

- Devono applicare dal **1.01.2015** il **principio generale della competenza finanziaria**, mantengono **gli attuali schemi di bilancio** che però sono affiancati anche dai nuovi schemi
- L'adozione dei principi della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, possono essere rinviate al 2016;
- Per riadeguare i residui attivi e passivi ai nuovi principi contabili contestualmente alla approvazione del rendiconto 2014 con delibera di giunta provvedono **al riaccertamento straordinario dei residui** e istituiscono il fondo pluriennale vincolato
- Si può rinviare l'adozione del bilancio consolidato al 2016

GLI STRUMENTI NEL D.LGS. N° 118/2011

PIANO DEI CONTI
INTEGRATO

Elenco delle
unità elementari
del bilancio
(piano dei conti)

Definisce un livello minimo comune di rappresentazione (codifica) dei conti

Art.
4


Art.
8
DPCM

Consente il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, la raccordabilità con il SEC


Evidenzia il raccordo tra CF e CEP e consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

Rappresenta la struttura di riferimento per predisporre i documenti di finanza pubblica (Bilancio di Previsione/Consuntivo)


Il piano dei conti integrato



Piano dei conti finanziario



Piano dei conti economico



Piano dei conti patrimoniale

Il piano dei conti integrato

Il Piano dei conti integrato è costituito dalle unità elementari del **bilancio finanziario gestionale** e dei conti economico – patrimoniali. Il piano dei conti finanziario arriva al **quinto** livello, rispetto al quale si effettuano le registrazioni gestionali. Il quinto livello consente il **raccordo** del piano dei conti finanziario con quello economico e patrimoniale

Il piano dei conti integrato

È uno strumento che, riconducendo ad uno schema classificatorio comune le operazioni realizzate da tutti gli enti che lo applicano, dovrebbe permettere di superare le difficoltà di comparazione dei dati di finanza pubblica.

Al tal fine la rappresentazione del bilancio è stata vincolata ai livelli di articolazione del piano dei conti: ciò garantisce la comparabilità spaziale e temporale tra i bilanci e assicura uniformità all'intero processo di gestione e rendicontazione dei vari enti.

La norma ha previsto, inoltre, un sistema in cui, muovendo dalla **contabilità finanziaria**, ogni operazione sia correlata ai diversi conti del **piano integrato** per alimentare anche la **contabilità economica**: il dlgs n.118/2011 infatti non obbliga ad adottare un sistema integrato in partita doppia.

Il piano dei conti, attraverso la registrazione di ogni transazione elementare all'interno del piano finanziario, ne consente la progressiva registrazione nel conto economico e nello stato patrimoniale, fatte salve le voci peculiari dei rispettivi sistemi (es. scritture di rettifica e integrazione tipiche della contabilità economica ed assenti in finanziaria).

IL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO. ESEMPIO

	LIVELLI	VOCE	CODICE FINALE
U	I (TITOLO)	SPESE CORRENTI	U.1.00.00.00.000
U	II (MACROAGGREGATI)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.00.00.000
U	III	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	U.1.03.01.00.000
U	IV (CAPITOLO)	ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.000
U	V (ARTICOLO)	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001
	V (ARTICOLO)	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002

IL PIANO DEI CONTI ECONOMICO. ESEMPIO


	LIVELLI	VOCE	CODICE FINALE
U	I	COMPONENTI DELLA GESTIONE NEGATIVI	2
U	II	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.1
U	III IV	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.1.1.01
U	V	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.1.1.01.02
U	VI	Carta, cancelleria e stampati	2.1.1.01.02.001
U	VI	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.1.1.01.02.002

MATRICE DI CORRELAZIONE TRA I PIANI DEI CONTI (ESEMPIO)

Piano finanziario

U.1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati



Piano economico

2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

GLI STRUMENTI NEL D.LGS. N° 118/2011

TRANSAZIONE
ELEMENTARE

è una codifica che deve consentire di tracciare ogni atto gestionale e di movimentare il piano dei conti integrato (es. mandati e reversali)

Art.
5 - 7

Art.
13
DPCM

E' VIETATO

- Effettuare transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione
- Adottare il criterio della prevalenza
- Imputare in via provvisoria operazioni in p.g.
- Assumere impegni sui fondi di riserva

N.B.: Esclusivamente con riferimento ai residui passivi esistenti al 31 dicembre 2011 è possibile procedere ad una riclassificazione per macroaggregati sulla base del criterio della prevalenza.

LA TRANSAZIONE ELEMENTARE

D.Lgs. 118 Artt. 5, 6 e 7

**La Contabilità Finanziaria rileva
obbligazioni attive e passive
Incassi e pagamenti
Transazioni in genere
anche se non determinano flussi di cassa**

Il bilancio di previsione finanziario

E' almeno **triennale** e per **cassa con riferimento** al primo esercizio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario.

Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO


Direttamente collegata alla previsione di cassa è la reintroduzione della colonna dei residui (si ricordi il d. lgs. 421/79) determinati secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

Dunque nel bilancio sono esposte tutte le risorse finanziarie (anche afferenti il passato) gestite dall'ente.

Caratteristiche del bilancio messe a confronto

Caratteristiche	Fino al 2013: Vecchio bilancio	Dal 2014: bilancio armonizzato
Criteria per la classificazione dell'entrata	Titolo, categoria, risorsa	Titolo, tipologia, categoria
Criteria per la classificazione della spesa	Titoli, funzioni, servizi ed interventi	Missioni (funzioni principali) e programmi (attività)
Struttura del bilancio	DPR n. 194/1996	Nuovi schemi e nuovi valori
Unità di voto in Consiglio comunale	Entrata = risorsa Spesa = intervento	Entrata = tipologia Spesa = programma
Elessibilità degli	Ogni variazione	La GC ha maggiori

La nuova struttura dell'entrata



Bilancio armonizzato	Vecchio bilancio
titoli	titoli
tipologie	categorie
categorie	risorse
capitoli	capitoli
articoli	articoli

ENTRATA

- ↑ L'unità elementare ai fini del voto sul bilancio è la tipologia.



L'ENTRATA SECONDO LA FONTE DI PROVENIENZA

DPR n. 194/96

- 1 - Entrate Tributarie
- 2 - Entrate da trasferimenti
- 3 - Entrate Extratributarie
- 4 - Entrate in conto capitale
- 5 - Accensione di prestiti
- 6 - Entrate per partita di giro

Bilancio DL 118/2011

- 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa
- 2 - Trasferimenti correnti
- 3 - Entrate extratributarie
- 4 - Entrate in conto capitale
- 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
- 6 - Accensione prestiti
- 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

LA STRUTTURA DELLE ENTRATE: OSSERVAZIONI


Sdoppiamento dell'ex titolo IV (entrate in conto capitale) in entrate in conto capitale e entrate da riduzione di attività finanziarie


Sdoppiamento dell'ex titolo V (entrate derivanti da accensioni di prestiti) in Accensione prestiti e Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere

Le nuove tipologie differiscono notevolmente dalle vecchie categorie.

Le nuove categorie sono già definite e codificate, mentre le vecchie risorse erano individuate da ciascuna amministrazione.

All'interno delle categorie bisogna distinguere tra entrate **ricorrenti e non ricorrenti**.





Il bilancio limitandosi ai titoli ed alle tipologie (al di là dei dettagli contenuti in alcuni allegati) è senz'altro più sintetico dell'attuale schema.

Viene rinforzata l'importanza del Peg (e della giunta) che definisce le categorie, capitoli ed eventuali articoli.

BILANCIO DI PREVISIONE: entrate ricorrenti e non

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue:
entrate ricorrenti (si riferiscono a proventi la cui acquisizione è prevista a regime)
entrate non ricorrenti (si **riferiscono a proventi la cui acquisizione è limitata ad uno o più esercizi**).

Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. In considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti :

i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni;

i condoni;

le entrate da recupero evasione tributaria;

le entrate per eventi calamitosi;


le plusvalenze da alienazione;

le accensioni di prestiti;

tutti i trasferimenti in conto capitale (a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione)

Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

La nuova struttura della spesa



Bilancio armonizzato	Vecchio bilancio
missioni	titoli
programmi	funzioni
titoli	servizi
macroaggregati	interventi
capitoli	capitoli
articoli	articoli

SPESA

- ↑ L'unità elementare ai fini del voto sul bilancio è il programma/titolo.



LA STRUTTURA DELLE SPESE

La parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi:

le **missioni** sono 23 e rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici; definite anche per lo Stato;

i **programmi** esprimono gli aggregati omogenei di attività; il programma è raccordato con la classificazione economica e funzionale COFOG di secondo livello (gruppi);

Raccordo con le classificazioni europee :

La COFOG è una classificazione delle voci della spesa pubblica secondo tre livelli gerarchici:

- Divisioni
- Gruppi
- Classi

LA STRUTTURA DELLE SPESE: OSSERVAZIONI

Viene ora privilegiato l'aspetto funzionale rispetto a quello economico. In altre parole ciascun programma si articola in titoli (unità di voto del consiglio), mentre attualmente i titoli sono l'articolazione principale del bilancio. Secondo l'attuale punto di vista, il nuovo schema contiene per ciascun programma un bilancio articolato in titoli.

Le missioni ed i programmi sono **predefiniti** ed individuati dalla nuova classificazione in una logica di confrontabilità.

Nell'apposito **Glossario** allegato al d. lgs. 126/2014 sono individuati i contenuti dei programmi.

LA CLASSIFICAZIONE IN TITOLI

TITOLO	ENTRATA	SPESEA
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Spese correnti
II	Trasferimenti correnti	Spese in c/capitale
III	Entrate extratributarie	Spese per incremento di attività finanziarie
IV	Entrate in c/capitale	Rimborso prestiti
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	Chiusura anticipazioni di tesoreria
VI	Accensione prestiti	Non indicato
VII	Anticipazioni di tesoreria	Spese per conto terzi e partite di giro
VIII	Non indicato	---

EQUILIBRI DI BILANCIO

Entrata


- 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa
- 2 - Trasferimenti correnti
- 3 - Entrate extratributarie
- 4 - Entrate in conto capitale
- 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
- 6 - Accensione prestiti
- 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Spesa

- 1- Spese correnti
- 4 – Rimborso di prestiti
- 2 - Spese in conto capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
- 5 – Chiusura anticipazione da tesoriere / cassiere
- 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

Equilibri di bilancio: la liquidità

Sincronizzazione tra le scadenze delle passività ed i possibili incassi delle attività



Come prepararsi alla nuova contabilità

Individuare la scadenza delle obbligazioni per i residui che non sono scaduti

Rivedere i residui attivi e passivi per eliminare le economie in conto capitale e le voci a cui non corrispondono obbligazioni esigibili

Modificare gli atti per inserirvi l'esigibilità dell'obbligazione

Obbligare ad allegare alle spese di investimento il cronoprogramma di realizzazione con le scadenze dei pagamenti

Verificare i rapporti finanziari fra ente/partecipate

RIACCERTAMENTO RESIDUI


Primo anno di adozione (Art. 7 c. 3 DPCM 28/11/12)

Nel primo anno di adozione del bilancio armonizzato è necessario verificare l'esigibilità di tutti i residui attivi e passivi, è quindi necessario effettuare una revisione straordinaria.

Ai fini della revisione straordinaria del primo esercizio è necessario che l'ufficio tecnico predisponga per ogni investimento ancora non completato un crono programma che indichi gli esercizi in cui si preveda divengano esigibili i relativi SAL.


RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI

Art. 14 DPCM



La programmazione delle OO.PP.

- Le spese di investimento sono previste ed impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo **cronoprogramma**;
- Il Piano delle OO.PP. dovrà indicare anche tali informazioni, necessarie alla costruzione del bilancio annuale e pluriennale;
- Nel caso di **variazioni** nel cronoprogramma determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, si ha la necessità di procedere a variazioni di bilancio e alla rideterminazione degli impegni assunti, oltre che del FPV;
- La previsione in bilancio e il successivo impegno di spesa dovrà essere coerente con gli obiettivi del patto di stabilità;
- In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la **verifica dell'andamento dei lavori pubblici** finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- Se l'entrata è stata accertata ma non è stato assunto il relativo impegno, gli stanziamenti confluiscono in economia (quota di avanzo vincolato).



I 18 PRINCIPI CONTABILI GENERALI

- 1. ANNUALITÀ
- 2. UNITA'
- 3. UNIVERSALITA'
- 4. INTEGRITA'
- 5. VERIDICITÀ, ATTENDIBILITA', CORRETTEZZA E COMPRENSIBILITA'
- 6. SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA
- 7. FLESSIBILITÀ
- 8. CONGRUITÀ
- 9. PRUDENZA
- 10. COERENZA
- 11. CONTINUITÀ E COSTANZA
- 12. COMPARABILITÀ E VERIFICABILITÀ
- 13. NEUTRALITÀ O IMPARZIALITA'
- 14. PUBBLICITA'
- 15. EQUILIBRI DI BILANCIO
- 16. COMPETENZA FINANZIARIA
- 17. COMPETENZA ECONOMICA
- 18. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA


Il c.d. principio di contabilità finanziaria «potenziata»

COSTITUISCE IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE AI VARI ESERCIZI FINANZIARI DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE ATTIVE E PASSIVE (ACCERTAMENTI ED IMPEGNI)

La sperimentazione deve adottare tale principio, per il quale: le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza ai fini dell'incasso o pagamento. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

FINO AD OGGI:

Registrazione ed imputazione: momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona (nasce il diritto o l'obbligo)
TUEL artt. 179-183



A REGIME:

Registrazione: momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona (nasce il diritto o l'obbligo)
Imputazione: esercizio in cui essa viene a scadenza come incasso/pagamento

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA C.D. "POTENZIATA"

scadenza dell'obbligazione

- La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui diventa esigibile. E' esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito pretendere l'adempimento.
- Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio finanziario in cui **vengono a scadenza, ferma restando, in caso di spesa che comporta impegno pluriennale, la necessità di predisporre la copertura finanziaria complessiva. La registrazione avviene al momento della nascita dell'obbligazione**
- Nuova "visione" del bilancio finanziario dell'ente:
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.
- *Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione* (di fatto si lavora su un bilancio pluriennale a scorrimento).

Il principio della competenza finanziaria c.d. "potenziata"

Accertamento

Costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene **a scadenza**.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale si verifica ed attesta:

1. la ragione del credito;
2. il titolo giuridico che supporta il credito;
3. l'individuazione del soggetto debitore;
4. l'ammontare del credito;
- 5. la relativa scadenza.**

Impegno

Costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene **a scadenza**.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

1. la ragione del debito;
2. la determinazione delle somme da pagare;
3. il soggetto creditore;
4. la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
- 5. la relativa scadenza.**

DEBITO

CERTO

chiaramente definito nei suoi presupposti: ragione, identificazione del creditore, la prestazione è stata regolarmente eseguita

LIQUIDO

l'ammontare è determinato

ESIGIBILE

non è sottoposto a condizione sospensiva o a termini

Particolari impegni di spesa non più mantenibili al 31/12

PARTE CORRENTE	PARTE INVESTIMENTI
Contratti di forniture, anche per spese riferite a contratti pluriennali già assunti (affitti passivi, assicurazione etc.)	Spese finanziate da contratti di indebitamento
Prenotazioni per gare per le quali è stato pubblicato il bando, ma non concluse alla data del 31/12	Impegni correlati a trasferimenti o altre entrate vincolate
Rapporti obbligatori sorti per legge o per atti unilaterali	Spese finanziate con entrate proprie accertate (avanzo di parte corrente, proventi da concessioni ad edificare, avanzo di amministrazione etc)
Spese da corrispondere a terzi correlate ad entrate vincolate	Impegni finanziati con alienazioni patrimoniali
Spese assunte con l'approvazione del bilancio di previsione (art. 183, comma 2, del TUEL)	Spese finanziate con la riscossione di crediti

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA C.D. "POTENZIATA" le transazioni

La contabilità finanziaria deve rilevare tutte le transazioni che incidono sui valori economici, patrimoniali e finanziari che si originano dall'interazione tra differenti soggetti, **anche se non determinano flussi di cassa effettivi** (vanno registrate contabilmente anche donazioni, permute, ecc.).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un **saldo finanziario**, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Il fondo risulta formalmente costituito solo a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano e, solo a seguito dell'accertamento delle entrate la spesa può essere impegnata, con imputazione all'esercizio di riferimento del bilancio annuale e agli esercizi successivi.


ACCANTONAMENTO DI
RISORSE GIA' ACCERTATE CHE
FINANZIANO OBBLIGAZIONI
GIA' PERFEZIONATE MA
ESIGIBILI (IMPUTATE) IN
ESERCIZI SUCCESSIVI



GARANTISCE LA COPERTURA DI
TALI SPESE NEGLI ESERCIZI IN
CUI VIENE IMPUTATO
L'IMPEGNO CONTABILE

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un **saldo finanziario**:




Ovvero un **surplus** di accertamenti rispetto alle corrispondenti somme conservate in impegni

IL BILANCIO ARMONIZZATO



- implica una buona capacità di programmazione
- comporta un costante e rigoroso controllo dell'attuazione delle entrate e delle spese e dei loro cronoprogrammi
- si basa sull'accuratezza delle rilevazioni e delle registrazioni

il bilancio armonizzato, ancora più delle precedenti versioni, è un bilancio fortemente partecipato e gestito da **tutte** le unità organizzative responsabili delle entrate e delle spese, che oltre ad impegnare ed accertare provvedono a:



- individuare i conti del piano finanziario a cui imputare le transazioni elementari
- ideare e monitorare i cronoprogrammi delle spese e delle entrate in base alla loro esigibilità
- definire ed approvare variazioni di bilancio tra i capitoli